

COMUNE DI SERVIGLIANO  
PROVINCIA DI FERMO

*Servizio Finanziario*

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**  
(artt. 175 comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000)

**Relazione del Responsabile II<sup>^</sup> Settore**  
**Area Economico Finanziaria**

L'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. , individua quali principali momenti di verifica e controllo del pareggio e degli equilibri finanziari di bilancio, l'assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

**La salvaguardia degli equilibri di bilancio** è disciplinata dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che:

*1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico (con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6).*

*2. Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.*

*Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.*

Nel corso dell'anno 2020, a seguito dell'emergenza da Coronavirus si è avuto un doppio slittamento della scadenza ordinaria della salvaguardia, ed il termine è stato prorogato al 30 novembre dall'art. 107 comma 2 del DL 18/2020 da ultimo modificato dal DL104/2020.

Di seguito una analisi del bilancio 2020:

### **1) STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

I Programmi e gli obiettivi stabiliti nel Documento Unico di programmazione 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 03.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, nonché nel Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con la medesima deliberazione, sono in fase di realizzazione;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state apportate le seguenti variazioni di bilancio:

Organo	n. atto	data	oggetto
Consiglio comunale	17	29.07.2020	Variatione bilancio previsione 2020-2022 ex art. 175 co.2
Giunta comunale	53	02.09.2020	Variatione dotazioni di cassa ex art. 175 co. 5-bis lett. d)
Consiglio comunale	23	29.09.2020	Variatione bilancio previsione 2020-2022 ex art. 175 co.2
Consiglio comunale	28	15.10.2020	Variatione programma biennale (20-21) acquisti beni e servizi e elenco annuale 20
Determina responsab	22	19.10.2020	Variatione di responsabile del servizio all'interno dello stesso macroaggregato
Giunta comunale	69	22.10.2020	Prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di cassa art. 176 Tuel

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 29.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2019, secondo lo schema di cui all'All. 10 al D. Lgs. n. 118/2011 dal quale risulta un risultato di amministrazione pari ad € 1.034.466,35 così composto:

- Somme accantonate € 879.292,37;
- Fondi vincolati € 143.425,73;
- Fondi per il finanziamento spese c/capitale € 3.121,81;
- Fondi non vincolati € 8.626,44.

La quota accantonata di complessivi € 879.292,37 è così costituita:

€ 257.120,09 Fondo anticipazioni di liquidità;  
€ 1.000,00 Fondo perdite società partecipate;  
€ 5.000,00 Fondo contenzioso;  
€ 579.365,40 Fondo crediti di dubbia esigibilità;  
€ 36.806,88 Altri accantonamenti.

Con deliberazione consiglio comunale n. 23 del 29.09.2020 si è data applicazione alle disposizioni richiamate dall'art. 39-ter, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020 n. 8, per la disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali, applicando al bilancio di previsione 2020-2022 la quota accantonata riferita al Fondo anticipazione liquidità.

Da un esame della dinamica delle operazioni Contabili e Amministrative si ritiene le risorse finanziarie, nel complesso, sufficienti per far fronte alle esigenze dell'intero esercizio.

## 2) EQUILIBRI DI BILANCIO

Alla data di adozione del presente atto gli equilibri di bilancio 2020-2022, tenendo conto anche della variazione al bilancio di previsione adottata con la proposta consiliare n. 33 del 23.11.2020 sono rappresentati nel seguente prospetto:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			607.239,39		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		3.719,50	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.819.023,02 0,00	2.497.996,35 0,00	2.428.203,48 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2.766.225,84 0,00 45.744,90	2.378.700,18 0,00 44.822,70	2.253.631,00 0,00 44.822,70
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> - <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		362.136,77 0,00 257.120,09	154.296,17 0,00 0,00	209.572,48 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-305.620,09</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		257.120,09 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		53.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		4.500,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		3.880.642,30	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.504.854,43	320.000,00	1.120.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		53.000,00	35.000,00	35.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		4.500,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		5.336.996,73 0,00	285.000,00 0,00	1.085.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	0,00	0,00	0,00

Come si può evincere dalla tabella sopra riportata è stata applicata la sola quota di avanzo di amministrazione accantonata anno 2019 per complessivi € 257.120,09 così come disposto dall'art. 39-ter, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020 n. 8,

Permane l'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi.

### 3) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

I responsabili di servizi, ciascuno per la proprio settore di appartenenza, hanno presentato una dichiarazione di inesistenza di debiti fuori bilancio depositata agli atti d'ufficio (Prot. 7880/7881 e 7882 del 16.11.2020).

Non è stata effettuata ad oggi alcuna segnalazione di fatti e valutazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

### 4) RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Accertato che il rendiconto del precedente esercizio è stato chiuso con un avanzo di amministrazione, si da atto che non necessita nessun intervento.

### 5) VERIFICA CONGRUITÀ FONDI.

Alla luce della situazione attuale, si ritiene che i vari fondi previsti in bilancio risultano congrui per fronteggiare eventuali esigenze straordinarie di bilancio attualmente non prevedibili.

Si è svolta anche la verifica della congruità dello stanziamento del FCDE.

Il Fondo crediti dubbia esigibilità è costituito da due componenti:

-componente dei residui (quota A): per coprire il rischio di perdite sui crediti mantenuti a residuo gli enti accantonano nel risultato d'amministrazione la quota di FCDE accertato con il rendiconto dell'esercizio;

-la quota di competenza (quota B): per coprire il rischio di perdite sui nuovi crediti che matureranno negli esercizi di riferimento della previsione.

La quota A è pari ad € 579.365,40

La quota B è pari ad € 45.744,90

Solo a fine dell'esercizio le due quote si ricongiungono nel nuovo FCDE accantonato quale quota di

risultato d'amministrazione, mentre durante l'esercizio rimangono separate, pur dovendo verificarne la congruità e salvo quanto disposto dall'art. 187, co. 2, ultimo periodo, del TUEL.

Il punto 3.3. del principio contabile 3.3. All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede infatti quanto segue: *"In sede di assestamento di bilancio ed alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:*

*a) Nel bilancio in sede di assestamento;*

*b) Nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicand all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi".*

L'art. 193 TUEL prevede al co. 2 lett. c) che l'Ente in sede di salvaguardia provveda ad adottare *"le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

L'anno 2020 costituisce comunque un'anomalia alla luce degli effetti dell'emergenza Covid-19; il legislatore pertanto, con l'art 107 bis del D.L. 18/2020, ha già disposto di non considerare l'annualità 2020 nel calcolo del FCDE per il prossimo bilancio 2021- 2023, vista la sua eccezionalità.

## **6) VERIFICA SITUAZIONE DI CASSA.**

Tenuto conto che il fondo iniziale di cassa esercizio 2020 è pari a € 607.239,39 la gestione della cassa risulta ad oggi in equilibrio.

L'art. 162, co. 6 e l'art. 175 comma 5-bis lett. d) Tuel prescrivono che venga garantito un fondo di cassa finale non negativo, intendendo in questo modo che la bilancia tra incassi e pagamenti possa essere negativa, solo ed esclusivamente nei limiti del fondo di cassa iniziale.

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020	607.239,39
Reversali emesse e rimosse (fino alla n. 1619)	2.294.761,73
Mandati emessi (fino al n. 1790)	2.537.160,22
Provvisori Entrata da regolarizzare	210.395,37
Provvisori Uscita da regolarizzare	520,92
Fondo di cassa alla data del 23.11.2020	574.715,35

Somme vincolate € 52.506,71.

L'anticipazione di tesoreria, richiesta per complessivi € 602.231,89 con deliberazione Giunta comunale n. 83 del 10.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, a tutt'oggi non è stata utilizzata.

## **7) VERIFICA EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA.**

L'art. 1, comma 821 della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha profondamente riformato la disciplina degli equilibri di finanza pubblica disponendo che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desumibile, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato n. 10 del D. Lgs. n. 118/2011 al Rendiconto della gestione.

Visto che tutte le variazioni proposte rispettano i vincoli di pareggio ed gli equilibri richiamati dall'art. 193 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si conferma il rispetto anche degli equilibri di finanza pubblica.

## **8) REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE**

Non sussistono situazioni di pagamenti per azioni positive da regolarizzare.

## **9) ACCANTONAMENTI E FONDI DI RISERVA**

L'accantonamento al FCDE è stato trattato al punto 5).

Il fondo di riserva inizialmente stanziato in bilancio per € 7.532,66 è stato utilizzato per € 2.022,00. Alla data attuale ammonta ad € 5.510,66 e si ritiene congruo.

Il fondo di riserva di cassa inizialmente stanziato in bilancio per € 35.000,00 è stato utilizzato per € 2.022,00. Alla data attuale ammonta ad € 32.978,00. Il fondo non risulta inferiore allo 0,2% delle spese finali e pertanto e si ritiene congruo.

I restanti fondi, ovvero Fondo accantonamento flussi derivati e Fondo indennità fine mandato possono considerarsi congrui.

Nella sezione fondi, annualità 2020, è iscritta la somma di € 33.433,97 corrispondente al Fondo funzioni fondamentali versato in data 23.11.2020 e accantonato.

## **10) CONSIDERAZIONI FINALI.**

Alla luce di quanto sopra esposto si conferma:

- il mantenimento del pareggio e il permanere degli equilibri di bilancio sia della gestione di competenza, che della gestione residui e della gestione di cassa nonché degli equilibri di finanza pubblica;
- la congruità dei fondi crediti di dubbia esigibilità (FCDE) accantonati nel risultato di amministrazione es. 2019 e stanziati nel bilancio di previsione 2020/2022;
- la congruità del fondo di riserva di competenza e del fondo di riserva di cassa;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

In definitiva a seguito dell'adozione dei suddetti provvedimenti e delle variazioni di bilancio emerge il pareggio di bilancio e gli equilibri di bilancio di competenza, di parte corrente, parte capitale e di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 comma 891 della L. 145/2018.

*Servigliano, li 23.11.2020*

**IL RESPONSABILE II^ SETTORE AREA ECONOMICO FINANZIARIA**



*Dott.ssa Daniela Rossi*

*Daniela Rossi*